

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE N. 1/2013 DEL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA

del 28 novembre 2013

concernente la modifica dell'allegato 10 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

(2013/733/UE)

IL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA,

visto l'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) L'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (di seguito "l'Accordo") è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) L'allegato 10 dell'Accordo riguarda il riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi.
- (3) A norma dell'articolo 6 dell'allegato 10 dell'Accordo, il gruppo di lavoro «ortofrutticoli» esamina tutte le questioni relative all'allegato 10 e alla sua applicazione. Esso esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e normative interne delle Parti nei settori contemplati dall'allegato 10. Esso formula in particolare proposte, che presenta al Comitato onde adeguare e aggiornare le appendici dell'allegato. Il gruppo di lavoro ha pertanto concluso che il contenuto degli articoli, nonché le appendici dell'allegato 10, dovevano essere adeguati,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato 10 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è sostituito dal testo riportato nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 17 dicembre 2013.

Fatto a Berna, il 28 novembre 2013

Per il Comitato misto per l'agricoltura

*Il capo della delegazione
dell'Unione europea*

Susana MARAZUELA-AZPIROZ

*Il presidente e capo della
delegazione svizzera*

Jacques CHAVAZ

Il segretario del Comitato

Michaël WÜRZNER

ALLEGATO

«ALLEGATO 10

RELATIVO AL RICONOSCIMENTO DEI CONTROLLI DI CONFORMITÀ ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE PER I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI*Articolo 1***Campo d'applicazione**

Il presente allegato si applica agli ortofruttili destinati ad essere consumati freschi o secchi e per i quali l'Unione europea ha fissato norme di commercializzazione, o ha riconosciuto norme alternative alla norma generale dell'Unione, in base al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, esclusi gli agrumi.

*Articolo 2***Oggetto**

1. I prodotti di cui all'articolo 1 originari della Svizzera o dell'Unione europea, quando sono riesportati dalla Svizzera nell'Unione europea corredati del certificato di conformità di cui all'articolo 3, non sono soggetti, all'interno dell'Unione, a un controllo di conformità alle norme prima di essere introdotti nel territorio doganale dell'Unione europea.

2. L'Ufficio federale dell'agricoltura viene accettato come autorità responsabile dei controlli di conformità alle norme dell'Unione europea o alle norme equivalenti per i prodotti originari della Svizzera o dell'Unione riesportati dalla Svizzera nell'Unione europea. A tal fine, l'Ufficio federale dell'agricoltura può incaricare gli organismi di controllo menzionati nell'appendice 1 di effettuare i controlli di conformità secondo la seguente procedura:

- l'Ufficio federale dell'agricoltura notifica gli organismi designati alla Commissione europea,
 - gli organismi di controllo rilasciano il certificato di cui all'articolo 3,
 - gli organismi designati devono disporre di controllori con una formazione riconosciuta dall'Ufficio federale dell'agricoltura, del materiale e degli impianti necessari per le verifiche e le analisi richieste dal controllo e di apparecchiature adeguate per la trasmissione delle informazioni.
3. Se la Svizzera sottopone i prodotti di cui all'articolo 1, prima di introdurli nel territorio doganale svizzero, ad un controllo di conformità a determinate norme di commercializzazione, sono adottate disposizioni equivalenti a quelle previste dal presente allegato, che consentano ai prodotti originari della Comunità di non essere sottoposti a questo tipo di controllo.

*Articolo 3***Certificato di conformità**

1. Ai sensi del presente allegato, per «certificato di conformità» s'intende:
- il formulario di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofruttili freschi e degli ortofruttili trasformati ⁽²⁾,
 - il formulario svizzero di cui all'appendice 2 del presente allegato;
 - il formulario UN/ECE allegato al protocollo di Ginevra sulla normalizzazione degli ortofruttili freschi e della frutta secca,
 - il formulario OCSE allegato alla decisione del Consiglio dell'OCSE sul regime OCSE per l'applicazione delle norme internazionali agli ortofruttili.
2. Il certificato di conformità accompagna il lotto di prodotti originari della Svizzera o dell'Unione europea riesportati dalla Svizzera nell'Unione fino all'immissione in libera pratica sul territorio dell'Unione europea.
3. Il certificato di conformità deve recare il timbro di uno degli organismi menzionati all'appendice 1 del presente allegato.
4. I certificati di conformità rilasciati da un organismo di controllo cui sia stato ritirato il mandato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, non sono più riconosciuti ai sensi del presente allegato.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

*Articolo 4***Scambio di informazioni**

1. In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti si trasmettono in particolare l'elenco delle autorità competenti e degli organismi di controllo della conformità. La Commissione europea segnala all'Ufficio federale dell'agricoltura le irregolarità o le infrazioni constatate per quanto concerne la conformità alle norme in vigore dei lotti di ortofruttili originari della Svizzera o dell'Unione europea riesportati dalla Svizzera nell'Unione e corredati del certificato di conformità.
2. Per poter valutare l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, terzo trattino, l'Ufficio federale dell'agricoltura accetta, su richiesta della Commissione europea, che si proceda in loco a un controllo congiunto degli organismi designati.
3. Il controllo congiunto viene effettuato secondo la procedura proposta dal gruppo di lavoro «ortofruttili» e decisa dal Comitato.

*Articolo 5***Clausola di salvaguardia**

1. Le Parti contraenti si consultano non appena una di esse ritiene che l'altra sia venuta meno a uno degli obblighi previsti dal presente allegato.
2. La Parte contraente che chiede le consultazioni comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso.
3. Ogniquale volta si constata che lotti originari della Svizzera o dell'Unione europea, quando sono riesportati dalla Svizzera all'Unione europea corredati del certificato di conformità, non sono conformi alle norme in vigore, e che un ritardo rischia di rendere inefficaci le misure di lotta contro le frodi o di provocare distorsioni della concorrenza, possono essere prese misure di salvaguardia provvisorie senza consultazioni preliminari, purché siano avviate consultazioni subito dopo l'adozione di dette misure.
4. Se, al termine delle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti contraenti non raggiungono un accordo entro tre mesi, la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha preso le misure di cui al paragrafo 3 può prendere gli opportuni provvedimenti cautelari, che possono andare fino alla sospensione parziale o totale delle disposizioni del presente allegato.

*Articolo 6***Gruppo di lavoro «ortofruttili»**

1. Il gruppo di lavoro «ortofruttili» istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 7, dell'Accordo esamina tutte le questioni relative al presente allegato e alla sua applicazione. Esso esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e normative interne delle Parti nei settori contemplati dal presente allegato.
2. Esso formula in particolare proposte, che presenta al Comitato onde adeguare e aggiornare le appendici del presente allegato.

*Appendice 1***Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certificato di controllo di cui all'articolo 3 dell'allegato 10**

Qualiservice
Casella postale 7960
CH-3001 Berna

Appendice 2

1. Händler / Opérateur		Bescheinigung der Konformität mit den Vermarktungsnormen der Europäischen Union für Obst und Gemüse Certificat de conformité avec les normes de commercialisation de l'Union Européenne applicables aux fruits et légumes Nur für die Kontrollstellen bestimmt Le présent certificat est destiné exclusivement aux organismes de contrôle		№	
2. Auf der Verpackung angegebener Packbetrieb (wenn es sich nicht um den Händler handelt) Emballleur identifié sur emballage (si différent de l'opérateur)		3. Kontrollstelle / Organisme de contrôle Qualiservice GmbH Postfach 7960 3001 Bern			
		4. Kontrollort / Ursprungsland (¹) Lieu du contrôle/pays d'origine (¹)			
6. Kennzeichen des Transportmittels / Identification du moyen de transport				7. <input type="checkbox"/> Intern / Interne <input type="checkbox"/> Einfuhr / Import <input type="checkbox"/> Ausfuhr / Export	
8. Verpackung (Anzahl und Art) Nombre et type d'emballages	9. Art des Erzeugnisses (Sorte, falls in der Norm vorgesehen) Nature du produit (variété si la norme le prévoit)	10. Güteklasse Catégorie de qualité	11. Gesamtgewicht brutto/netto in kg (²) Poids total en kg brut / net (²)		
12. Die vorgenannte Kontrollstelle bescheinigt auf der Grundlage einer Stichprobenuntersuchung, dass die oben bezeichneten Waren zum Zeitpunkt der Kontrolle den geltenden Vermarktungsnormen der Europäischen Union entsprechen. L'organisme de contrôle susmentionné certifie sur la base d'un examen par sondage que la marchandise indiquée ci-dessus correspondait, au moment du contrôle, aux normes de commercialisation de l'Union Européenne en vigueur.					
Vorgesehenes Zollamt: Eingang/ Ausgang (²) / Bureau de douane prévu: entrée / sortie (²)		Stempel der Kontrollstelle Cachet du service de contrôle			
Gültigkeitsdauer / Durée de validité: Tage / Jours		Ort und Datum der Ausstellung / Lieu et date de délivrance			
Kontrolleur (Name in Druckbuchstaben) Contrôleur: (nom en majuscules)		Unterschrift Signature		Unterschrift des Händlers Signature de l'opérateur	
13. Bemerkungen / observations:					
Kontrollzeit / Heures de contrôle von bis de h à h km					
Exemplar für: Weiss (Original): Empfänger Exemplaire pour: Blanc (original): destinataire		Rosa: Verladler Rose: expéditeur		Gelb: Qualiservice Jaune: Qualiservice	
				Grün: Kontrolleur Vert: contrôleur	
				 S SCHWEIZERISCHER INSPEKTIONSDIENST I SERVICE SUISSE D'INSPECTION S SERVIZIO SVIZZERO D'ISPEZIONE S SWISS INSPECTION SERVICE SIS 039	

(¹) Bei Wiederausfuhr des Erzeugnisses ist sein Ursprung in Feld 9 anzugeben / Lorsque le produit est réexporté, mentionner son origine dans la case 9

(²) Nicht zutreffendes streichen / Biffer la mention inutile